

**IN BREVE n. 07 - 2023**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **ASSISTENZA / PREVIDENZA**

*Costituzione Italiana*

*Articolo 38*

*Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*

*I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*

*Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.*

*Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*

*L'assistenza privata è libera.*

Al 1° comma si parla di «assistenza sociale», al 2° si parla del diritto dei lavoratori affinché siano «preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria».

Due commi differenti e con netta distinzione.

L'assistenza viene erogata dallo Stato colla fiscalità generale, la previdenza (risparmio forzoso per consumo differito) origina da contributi versati obbligatoriamente dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Dunque assistenza e previdenza sono due realtà ben distinte nel costruito costituzionale, ma ora molto confuse nelle disposizioni di legge, nei media e nell'uso corrente anche se la legge 88/1989 le tiene ben separate nei loro costrutti.

Così troppo spesso si ricorre al secchio della previdenza per colmare i vuoti assistenziali, gonfiando impropriamente la spesa previdenziale, intaccando pesantemente i diritti di coloro che hanno sempre versato fior di contributi a valore corrente e pagato correttamente le tasse.

Ne deriva che ormai non si tiene più conto che la Spesa Previdenziale si autofinanzia coi contributi versati, mentre la Spesa Assistenziale, in continuo aumento, colla fiscalità generale e, trascurandone la separazione, la spesa previdenziale risulta enormemente gonfiata con costante invito della Commissione Europea ad una riduzione di spesa. La Ragioneria Generale dello Stato fornisce inoltre un dato sulla spesa previdenziale non armonizzato con gli altri Stati senza distinguere in modo preciso la Spesa Previdenziale da quella assistenziale.

La richiesta di una separazione viene ignorata, spesso ostacolata e rigettata col pretesto molto discutibile dell'impraticabilità.

E la perdita media per inflazione dal 2007 al 2021 non recuperata è del 23%, cui va aggiunta quella del 2022 ...

(estratto da appunti di Michele Caponi)

## **da Lo dico al Corriere**

### **PENSIONATI «SIAMO DIVENTATI COME UN BAMCOMAT» M.B. e altri 26 pensionati**

Di parole riguardo a noi pensionati non ai minimi (per definizione ricchi!) se ne spendono molte, ma di soldi da spendere ce ne danno (ce ne daranno sempre meno). Ormai finalmente si ammette che rappresentiamo un bancomat da cui prelevare. E la situazione per noi è solo destinata ad aggravarsi.

Pensiamo alla normativa relativa alla flat tax per gli autonomi; finirà per portare a nuovi prelievi a nostro carico in quanto occorrerà sostituire i fondi che verranno meno a causa proprio del più favorevole sistema di tassazione degli autonomi. E non è difficile immaginare chi si andrà a colpire per cercare le risorse.

Ispirandoci a Cicerone chiediamo: fino a quando abuserete della nostra pazienza?

## **DA ARAN SEGNALAZIONI - NEWS LETTER N.3 DEL 9 FEBBRAIO 2023**

### ***Orientamenti applicativi*** **Comparto Funzioni Locali**

#### **CFL194**

#### **La nuova disciplina del congedo parentale prevista dall'art. 45 del CCNL 16.11.2022 consente una fruizione frazionata ad ore?**

Si conferma che in attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, al comma 8 dell'art. 45 in oggetto, dedicato ai congedi dei genitori, è stata introdotta una disciplina specifica per le modalità di computo del congedo parentale fruito ad ore dai genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale. Tale disciplina prevede che *“Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.”*.

### ***Orientamenti applicativi*** **Area Sanità**

#### **SAN80**

#### **È possibile l'erogazione della retribuzione di risultato in forma di acconto per la Dirigenza Area Sanità?**

In merito alla questione posta, si conferma che il principio generale enunciato nel parere ARANAFL52b con riferimento alla dirigenza PTA è da ritenersi applicabile anche alla dirigenza sanitaria.

Le norme contrattuali di riferimento per l'area sanitaria sono infatti sia l'art. 58 comma 2 sia l'art. 93 commi 2 e 4 e non prevedono acconti, correlando l'erogazione della retribuzione di risultato alla valutazione, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione da adottarsi in conformità agli artt. 4 e 15 e seguenti del D.Lgs. 150/2009 nonché dal Capo VIII di cui al Titolo III intitolato “Verifica e valutazione dei dirigenti”.

## **CIRS108**

**Nel caso in cui venga richiesto un giorno di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni nella giornata di venerdì e una successiva richiesta con altro certificato per la giornata di lunedì si conteggiano il sabato e la domenica?**

L'art. 12 del CCNL 29.11.2007 al comma 6 prevede che *“i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 [congedo parentale o congedo per malattia figlio], nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”*

Ai sensi della norma sopra richiamata, pertanto, rientrano nel per malattia del bambino anche le giornate di sabato e domenica ricomprese nel periodo richiesto ovvero quelle ricadenti tra due periodi di congedo non intervallati dalla ripresa dell'attività lavorativa.

Con riferimento al caso prospettato, appare utile segnalare il messaggio INPS 25 ottobre 2006, n. 28379, il quale prevede che nell'ipotesi in cui *“si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”*.

## **CIRS105**

**Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 quante assemblee possono essere tenute per ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti)?**

L'art. 4 del CCNQ del 4.12.2007 è stato integrato dall'art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 che al comma 2 recita: *“In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese”*

Si chiarisce inoltre che, essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l'assemblea reca all'utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l'assemblea si svolge (istituzione scolastica o ambito territoriale).

## **MEDICI e ODONTOIATRI - ECM**

Sul n. 1/2023 di *alessandriamedica* a cura di Graziella Reposi per aiutare gli interessati sono state pubblicate le principali novità approvate recentemente dalla Commissione Nazionale Formazione Continua (C.N.F.C.), accompagnate dalle più rilevanti emanate in precedenza.

In particolare viene segnalato che il decreto Mille proroghe ha esteso per gli aventi diritto l'esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti anche all'anno 2023 che è stato assorbito nel triennio 2020-2021-2022 diventando così quadriennio 2020-2021-2022-2023, portando il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023 per completare il quadriennio ECM 2020/2023. Resta però da conoscere il numero dei crediti da acquisire nel quadriennio.

Viene anche richiamata l'attenzione che per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia è stato introdotto l'obbligo di acquisire almeno il 10% dei crediti complessivi

previsti nel triennio di crediti specifici in materia di radioprotezione; per i medici specialisti in fisica medica e per gli odontoiatri che svolgono attività complementare tale obbligo sale al 15%.

Inoltre viene ricordato che a decorrere dal triennio 2023/2025 l'efficacia delle polizze assicurative è condizionata dall'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Nell'articolo vengono infine riportati gli indirizzi degli Uffici CO.GE.A.P.S. distinti a seconda degli argomenti trattati ai quali gli interessati potranno rivolgersi per quesiti particolari.

## LEGGI IN

<https://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/2278-10-2022-non-certificabilita-ecm-verifica-trienni-2014-2016-2017-2019-2020-2022-entro-il-31-12-2024>

## PENSIONI, ECCO COME SARANNO RIVALUTATI GLI ASSEGNI OLTRE LE 4 VOLTE IL MINIMO

a cura di Vittorio Spinelli: <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-come-saranno-rivalutati-gli-assegni-oltre-le-4-volte-il-minimo>

Le Perequazione delle Pensioni nel 2023					
Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	7,300%	-	2.101,52 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		2.101,52 €	2.123,19 €	2.254,93 €
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	6,205%	2.101,53 €	2.626,90 €	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.626,90 €	2.685,97 €	2.789,90 €
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	3,869%	2.626,91 €	3.152,28 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		3.152,28 €	3.165,63 €	3.274,24 €
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	3,431%	3.152,29 €	4.203,04 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		4.203,04 €	4.232,91 €	4.347,25 €
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	2,701%	4.203,05 €	5.253,80 €	
Fascia di Garanzia *	Importo garantito		5.253,80 €	5.272,53 €	5.395,71 €
Oltre 10 volte il TM	32	2,336%	5.253,81 €	-	
<b>PENSIONIOGGI.IT</b>					
* Le Fasce di Garanzia scattano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.					

**NB** - gli aumenti scattano sempre sul trattamento lordo virtuale del dicembre 2022, cioè quello spettante al lordo del conguaglio dello 0,2% scattato a novembre 2022 per il recupero dell'inflazione 2021 e al netto dell'eventuale anticipo del 2% corrisposto ad ottobre 2022 sugli assegni non superiori a 2.692€ al mese dal D.L. n. 115/2022.

A marzo dunque i conguagli ai pensionati coinvolti nelle nuove fasce di perequazione previste dalla Finanziaria 2023.

I chiarimenti nel documento dell'Inps che aggiorna le procedure.

Aumenti ridotti per gli assegni superiori a 2.101,52€ lordi al mese. Ci daranno, però senza interessi di dilazione, anche gli arretrati maturati a gennaio e febbraio 2023.

**Evviva!!! ... grazie delle fregature!!!**

## **ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.20 del 10.02.2023 (documento 044)**

Ecco i vari tagli negli anni:

<b>L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni</b>													
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012-2013**		2014**	2015-2018**	2019**	2020-2021**	2022	2023-2024**
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	L n. 247/07 e DL n.81/2007	L n. 388/2000	DL n. 201/2011 e DL n. 65/2015		Ln. 147/2013, Ln. 208/2015		Ln. 145/2018	Ln. 160/2019		Ln. 197/2022
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% <sup>3</sup>
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	100%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	77%	90%	85%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% <sup>1</sup>	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	52%	75%	53%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% <sup>1</sup>	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	47%	75%	47%
Tra le 8 e le 9 volte il TM	75% <sup>1</sup>	0%	75%	75% <sup>2</sup>	75%	0%		€ 13,08	45%	45%	45%	75%	37%
Oltre le 9 volte il TM										40%	40%		37% <sup>4</sup>
Oltre 10 volte il TM													32% <sup>5</sup>

**\*\*Indica che la rivalutazione si applica su fasce complessive di importo**

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); \* Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinarsi" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013; 3) sugli assegni non superiori al TM è riconosciuta per l'anno 2023 una rivalutazione straordinaria e temporanea dell'1,5% (6,4% per i pensionati con un'età pari o superiore a 75 anni) e del 2,7% per il 2024; 4) sino a 10 volte il TM; 5) oltre le 10 volte

PensioniOggi.it

Troppe volte i trattamenti pensionistici, così detti elevati, sono stati oggetto di una riduzione o blocchi delle aliquote di indicizzazione. Ciò che doveva essere una eccezione per misure contingenti è diventato una consuetudine...le pensioni sono diventate il bancomat di Stato.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE RISTRUTTURAZIONE DEL CONIUGE e 730 PRECOMPILATO** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Mia moglie, incapiente, è proprietaria al 100% del fabbricato dove viviamo. Ho pagato io le spese di ristrutturazione condominiali tramite bonifico bancario al condominio. Nella "Comunicazione spese edilizie su parti comuni condominiali" per il 730 precompilato quale codice fiscale deve indicare l'amministratore di condominio? Quello del beneficiario della detrazione (cioè il mio, in quanto coniuge che ha pagato i lavori) o del proprietario dell'immobile (mia moglie)?

### **Risponde Paolo Calderone**

Come è noto, anche il familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile oggetto

dell'intervento ha diritto, a determinate condizioni, a richiedere le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio.

Nella situazione rappresentata nel quesito, l'amministratore del condominio comunicherà all'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario dell'immobile. Pertanto, indicherà il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa (marito), riportando nel campo "*Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa*" che si tratta di "*Altro soggetto comunicato all'amministratore dal proprietario*".

In questo modo, il beneficiario troverà la spesa sostenuta nel foglio informativo della precompilata (ma non nel modello). Quindi, verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge per richiedere la detrazione, il beneficiario aggiungerà i dati nella propria dichiarazione dei redditi.

In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore riporterà, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il proprietario stesso.

## **GIORNALISTI - PREPENSIONAMENTO CUMULABILE CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA** a cura di Vittorio Spinelli

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/giornalisti-prepensionamento-cumulabile-con-attivita-lavorativa>

Niente supplemento di pensione se i contributi versati sono inferiori all'eventuale maggiorazione contributiva riconosciuta in sede di prepensionamento.

I giornalisti che hanno fruito del prepensionamento ai sensi della legge n. 416/1981 possono cumularlo con attività lavorativa dipendente o autonoma (dal 1° luglio 2022 senza alcuna decurtazione) se essa è esercitata presso altri datori di lavoro.

Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 644/2023 nel quale rende ulteriori istruzioni rispetto a quanto indicato nella Circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 seguita all'assorbimento della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.644 del 10.02.2023 (documento 045)  
Vedi circolare 10/2023 in documento 30 di BREVIA 5**

## **REVERSIBILITÀ' - DECAPITAZIONE PENSIONI INPS**

La pensione di reversibilità Inps al 60% deve essere ulteriormente ridotta secondo il reddito del coniuge superstite. Per la riduzione vengono considerati gli importi assoggettabili all'Irpef al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono esclusi il Tfr e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, la stessa pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

Il divieto di cumulo dei redditi non si applica se i titolari sono i figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso col coniuge superstite.

In particolare, la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi (Corte Costituzionale sentenza n. 162 del 30 giugno 2022).

Con la [sentenza n. 162 del 30 giugno 2022](#) la Corte Costituzionale ha dichiarato che la pensione di reversibilità **non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi**. La Corte ha rilevato l'irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all'istituto della reversibilità, volta a valorizzare

il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali.

Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità **può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.**

**VEDI BREVIA 35/2022 con documento 182**

## **GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA PREVIDENZIALE**

da Camera dei Deputati - Documentazione parlamentare

La **giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale**, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla seconda metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli **anni '60 e '70** la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. sentenze che costano) con le quali, assumendo a parametro l'**articolo 3 della Costituzione** (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad **adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici** (tra le tante: **sentenze n. 78 del 1967; n. 124 del 1968; n. 5 del 1969; n. 144 del 1971, n. 57 del 1973 e n.240/1994**).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di **modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici**, la giurisprudenza di questo periodo (**sentenze n. 26/80 e 349/85**), facendo leva sugli **articoli 36 e 38 Cost.**, porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che "proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a **realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta**".

A partire dalla seconda **metà degli anni '80**, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del **bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie**. Già nelle sentenze **n.180/1982 e n.220/1988** la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure

peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).

Quanto alla **natura dei contributi previdenziali**, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che **"i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori** e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicchè i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi"; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal **principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali** (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n.501/1988 e n.96/1991).

Per quanto concerne i **trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo**, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la **possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purchè ciò non avvenga in modo irrazionale** e, in particolare, frustrando in modo eccessivo **l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica** con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.8227/1998, n.211/1997, n.416/1999).

La Corte costituzionale è tornata sul tema, inoltre, con la **sentenza n.116/2013**, con cui ha dichiarato **l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011**, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che **il contributo di solidarietà ha natura tributaria** e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, **"[...] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini**. L'intervento riguarda, infatti, **i soli pensionati**, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che **"i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento"** e che **"a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici"**, con ciò portando a **"un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita"**. La Corte aggiunge, poi, che **"nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita** (fra le altre, **sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006**); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie **risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare**, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

Inoltre, la Corte, con la [sentenza 173 del 2016](#) ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà introdotto dall'**articolo 1, comma 486, della L. 147/2013** (legge di stabilità per il 2014), sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà **interno al sistema previdenziale**, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

Si ricorda che tale comma ha introdotto un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti (materia peraltro già interessata da precedenti interventi legislativi), secondo le seguenti aliquote:

- 6% per parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte (ossia 90.168,26 euro annui) il trattamento minimo I.N.P.S. (attualmente pari ad euro 501,89 lordi mensili per 13 mensilità) fino a all'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo;
- 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo I.N.P.S. (e fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo);
- 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo I.N.P.S..

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche per concorrere al finanziamento degli interventi a favore dei cd esodati

Con la medesima sentenza, la Consulta **ha dichiarato la legittimità** anche dell'**articolo 1, comma 483, della richiamata L. 147/2013** che disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

La Corte ha ritenuto che questo non sia configurabile come un "blocco integrale della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015), bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza (come già riconosciuto nella stessa sentenza n. 70 del 2015)".

Da ultimo, con la [sentenza n. 234 del 2020](#) la Consulta ha [ritenuto legittimi la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori](#) a determinati importi (di cui all'art. 1, co. 260, della L. 145/2018), in quanto ragionevole e proporzionato, e **la decurtazione percentuale delle pensioni superiori** a 100.000 euro lordi annui (di cui all'art. 1, co. 261, della L. 145/2018), **ma non per la durata quinquennale**, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato.

Sul punto, la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 372, L. 178/2020) ha autorizzato la spesa necessaria all'attuazione della richiamata sentenza.

Riguardo alla tematica della **reversibilità**, si segnala che con la [sentenza n. 88 del 2022](#) la Corte Costituzionale ha ampliato il novero dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione i **nipoti maggiorenni orfani**

**riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.** In materia, si ricorda che l'INPS, con la [circolare n. 19 del 2022](#), aveva esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore dei soggetti separati per colpa o con addebito e senza diritto agli alimenti, seguendo le pronunce in tal senso della Cassazione (n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Inoltre, con la [sentenza n. 162 del 30 giugno 2022](#) la Corte Costituzionale ha dichiarato che la pensione di reversibilità **non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi.** La Corte ha rilevato l'irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all'istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. Quel legame familiare, anziché favorire il superstite, finisce paradossalmente per nuocerli, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali.

Pertanto, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti), la Corte ha precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità **può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.**

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" dedicato a Franco Zeffirelli, nel 100° anniversario della nascita**

*Data di emissione: 12 febbraio 2023*

## **COMMETTE REATO IL MEDICO CHE ALTERA IL MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO**

Responsabile del reato di falso materiale in atto pubblico aggravato il medico che altera il modulo per il consenso informato che, al pari di altri atti contenuti nella cartella clinica, ha valore fidefacente.

*Corte di Cassazione Sezione 5 penale - sentenza n.4803 del 10 ottobre 2022*

## **INPS - CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E CONGEDO PARENTALE: COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS** da DplMo - fonte:

Inps

L'INPS, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, fornisce le indicazioni ai datori di lavoro per l'esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità la cui disciplina è stata novellata dal [Decreto Legislativo n. 105/2022](#), secondo quanto precisato nell'ambito della [circolare n. 122/2022](#), validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023, l'Inps, con successiva

comunicazione, spiegherà le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.659 del 13.02.2023 (documento 046)**

## **2023-2024 ACCESSO A MEDICINA**

In via provvisoria i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per il prossimo anno accademico rispetto al decreto provvisorio dell'anno precedente. Mancano ancora all'appello i posti che saranno messi a disposizione per i corsi in lingua inglese.

L'accesso non si svolgerà più in un'unica sessione, bensì in due sessioni con la possibilità di selezionare il punteggio migliore ai fini della graduatoria

**da Quotidiano Sanità:**

**[Medicina. Per l'anno accademico 2023-2024 saranno 573 i posti in più a disposizione \(+4%\). Da definire quelli per i corsi in lingua inglese. Ecco la mappa regione per regione - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)**

- **[Dm Veterinaria 2023-2024](#)**
- **[Dm Medicina 2023-2024](#)**
- **[Dm Odontoiatria 2023-2024](#)**

## **DOTTRINA PER IL LAVORO: LA BOZZA DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE** da DplMo

Testo proposto dalle Commissioni Permanenti 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato, relativo alla bozza di legge di conversione del cd. decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 198/2022).

**[la bozza di legge di conversione](#)**

**PENSIONI, NEL 2024 AUMENTI RETROATTIVI DELLO 0,8%** da PensioniOggi  
**<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-nel-2024-aumenti-retroattivi-dello-0-8-ecco-gli-importi>**

L'Istat ha certificato un tasso di inflazione definitivo dell'8,1% nel 2022 rispetto al 7,3% provvisoriamente utilizzato dall'INPS per l'adeguamento degli assegni pensionistici dal 1° gennaio 2023. Di conseguenza dal prossimo anno gli assegni saliranno di un ulteriore 0,8% con conguaglio degli arretrati. Aggiornati pure i minimali e i massimali per i lavoratori dipendenti.

Rispetto alla rivalutazione provvisoria del 7,3% scattata dal 1° gennaio 2023 l'Istat, infatti, ha certificato che l'inflazione nell'anno 2022 si è attestata definitivamente all'8,1%. Di conseguenza i pensionati riceveranno quest'anno una pensione di **importo inferiore** rispetto al dovuto salvo

adeguamento e conguaglio che arriverà solo il prossimo 1° gennaio 2024 (Circolare Inps n. 11 del 1 febr. 2023 vedi documento 032 di BREVIARIA 05).

<b>I conguagli da rivalutazione nel 2023</b>				
<b>Pensione lorda mensile al 31.12.2022*</b>	<b>Pensione lorda mensile provvisoria 2023 (dal 1° gennaio 2023)*</b>	<b>Pensione lorda mensile definitiva 2023 (adeguata dal 1° gennaio 2024)***</b>	<b>Arretrati Lordi****</b>	<b>Arretrati Netti****</b>
€ 1.000,00	€ 1.073,00	€ 1.081,00	€ 104,00	€ 73,00
€ 1.500,00	€ 1.609,00	€ 1.621,00	€ 156,00	€ 107,00
€ 2.000,00	€ 2.146,00	€ 2.162,00	€ 208,00	€ 135,00
€ 2.500,00	€ 2.655,00	€ 2.672,00	€ 221,00	€ 137,00
€ 3.000,00	€ 3.116,00	€ 3.128,00	€ 156,00	€ 103,00
€ 3.500,00	€ 3.620,00	€ 3.633,00	€ 169,00	€ 106,00
€ 4.000,00	€ 4.137,00	€ 4.152,00	€ 195,00	€ 112,00
€ 4.500,00	€ 4.621,00	€ 4.634,00	€ 169,00	€ 99,00
€ 5.000,00	€ 5.135,00	€ 5.149,00	€ 182,00	€ 110,00

\* Importo lordo mensile della pensione al dicembre 2022 al netto degli eventuali anticipi corrisposti dal DL. n. 115/2022; \*\*Importo lordo mensile della pensione con il tasso ISTAT provvisorio +7,3% con applicazione delle nuove fasce di perequazione di cui alla legge n. 197/2022 \*\*\* Importo lordo mensile della pensione con il tasso ISTAT definitivo +8,1% con applicazione delle nuove fasce di perequazione di cui alla legge n. 197/2022; \*\*\*\*Conguagli lordi e netti corrisposti dal 1° gennaio 2024 con riferimento all'annualità 2023.

**PensioniTutti.it**

## **INAIL: BANDO ISI 2022 - APERTURA PROCEDURA INFORMATICA**

L'Inail informa che dal giorno 2 maggio al 16 giugno 2023, ore 18:00, è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando Isi 2022.

Per semplificare e agevolare l'attività di presentazione della domanda di finanziamento è stato adeguato il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.

I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il "cruscotto di abilitazione", sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l'apposita modulistica. L'intermediario può quindi assumere in delega l'impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.

[\*\*Bando Isi 2022\*\*](#)

**Modalità di partecipazione, avvisi pubblici ed elenchi relativi al finanziamento**

## **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 23 DICEMBRE 2022 PER SPESE DETRAIBILI AI FINI FISCALI**

Col Decreto 23 dicembre 2022 il Ministero dell'università e della ricerca pubblicato sulla G.U. n.37 del 14 febbraio 2023 ha individuato gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle Università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022.

## IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilita' delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali;

Visto, inoltre, il comma 955, dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2021 n. 1015, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 al n. 2450, recante la determinazione del «costo standard per studente in corso 2021-2023», differenziato per aree disciplinari omogenee;

Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali «...valutano la condizione economica degli iscritti ...e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»;

Ritenuto, altresì, di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito

con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria;

Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986;

Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1015/2021, salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalità del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioè medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle Università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti;

Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del 6 dicembre 2022, n. 25413 con la quale si propone di stabilire la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali, confermando quella prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2021 n. 1324;

Ravvisata l'esigenza di confermare la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle Università non statali prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 23 dicembre 2021, n. 1324;

## **Decreta:**

### **Art. 1**

1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:

Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

	Zona geografica Nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Medica	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900
Sanitaria	euro 3.900	euro 2.900	euro 2.700
Scientifico-Tecnologica	euro 3.700	euro 2.900	euro 2.600
Umanistico-Sociale	euro 3.200	euro 2.800	euro 2.500

2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:

Tipologia corsi post-laurea

	Zona geografica nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	euro 3.900	euro 3.100	euro 2.900

4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 162

**ALLEGATI A PARTE - Allegato 1 al DM 23 dicembre 2022 (documento 047)**

**CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI MATERNITA' ENPAM - 2023**

Il contributo individuale di maternità Enpam (obbligatorio), approvato dai Ministeri vigilanti per il 2023, è fissato in euro 69,70.